

Legge regionale 14 novembre 1996, n.86

Integrazione alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica

ARTICOLO UNICO

1. Dopo l'art. 59 bis della legge regionale 5 maggio 1994 n. 34 e' aggiunto il seguente art. 59 ter:

"Art. 59 ter
(Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche)

1. Fino all'attuazione del capo II del Titolo VII, nonche' dell'articolo 59 della presente legge, la manutenzione delle opere di regimazione idraulica, ricomprese nelle attivita' di cui all'articolo 2 e non di competenza dei gia' disciolti Consorzi idraulici di terza categoria, e' attribuita al Consorzi di bonifica o, in mancanza di questo, alla Comunita' Montana o, in mancanza anche di questa, alla Provincia territorialmente competente. Alla individuazione delle opere e del relativo ente competente provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell'entita' della partecipazione pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle classificazioni di cui al RD 25 luglio 1904 n. 523, ad emettere ruoli di contribuenza per l'esercizio delle funzioni cosi' loro attribuite".